

**VERBALE DI ACCORDO**

Oggi, 3 novembre 2010, si sono incontrati presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Monza e Brianza


per DELTA LINGERIE s.r.l. con l'assistenza dell'avv. Silvia D'Amaro e del dott. Guido Musso	Martina Barrachina
per Unione - Confcommercio Imprese per l'Italia	Roberta Rossetti
per Filcams-CGIL	Federico Antognelli
per Fisascat-CISL	Maria Assunta Caruso
per Uniluc-UIL	Domenico Damiano

**premessi che**

- con lettera in data 13 settembre 2010 la Società dava mandato all'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza e Brianza di procedere alla comunicazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo per chiusura dell'attività della Società, con esubero di tutti i dipendenti alla medesima addetti e pari alla data a 71 unità, di cui 2 quadri e 69 impiegati, operanti presso la sede di Milano di Via Caldera 21 e presso negozi situati nelle province di Milano, Brescia, Verona, Massa, Roma, Caserta, Napoli, Salerno e Bari;
- Unione Confcommercio in data 15 ottobre 2010 ha dato avvio alla procedura con comunicazione ex art. 24 della Legge 223/1991;
- in particolare, la Società evidenziava come la stessa aveva risentito fortemente della recente crisi del mercato italiano e aveva registrato negli ultimi tre esercizi finanziari perdite molto significative pari nell'anno 2007 ad Euro 2.422.698,00, nell'anno 2008 ad Euro 2.176.346,00 e nell'anno 2009 ad Euro 4.187.720,00;
- come illustrato nella comunicazione, nonostante gli interventi operati dalla Società per la ricerca di soluzioni alternative alla chiusura, non vi è prospettiva concreta di inversione del trend fortemente negativo e dunque la Società ha deciso di cessare l'attività e avviare la liquidazione volontaria della stessa.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

1. Le Parti danno atto che la procedura è stata regolarmente avviata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 223/1991.
2. Le OO.SS. hanno preso atto che, in ragione delle continue rilevanti perdite, la Società ha deciso di cessare l'attività ed ha avviato la liquidazione volontaria e che pertanto dovranno essere chiusi negozi e uffici;
3. conseguentemente tutto il personale dipendente della Società, operante presso gli uffici di Milano e presso i negozi nelle varie province italiane, per un totale di 59 unità alla data odierna (d'ora in poi le "Dipendenti" o singolarmente la "Dipendente"), sarà collocato in mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro a far data dall'8 novembre 2010 e comunque entro i termini di legge previsti.
4. Con riferimento a tutto il personale in esubero per cui è stata attivata la procedura di licenziamento collettivo di cui alla lettera di apertura della procedura, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata pienamente e formalmente esperita la suddetta procedura.
5. La Società si impegna a comunicare alle Dipendenti tutte le opportunità di lavoro di cui verrà a conoscenza presso società che eserciteranno la loro attività presso gli spazi in precedenza dalla medesima locali ovvero presso altre società.
6. Si concorda che la Società riconoscerà alle Dipendenti, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, al TFR ed alle spettanze maturate alla data del licenziamento, i seguenti importi:



- a) € 4.000,00 lordi alle Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale fino a 20 ore settimanali comprese alla data del presente accordo, di cui € 500,00 lordi a titolo di transazione ed € 3.500,00 lordi a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo;
- b) € 5.000,00 lordi alle Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore settimanali alla data del presente accordo, di cui € 500,00 lordi a titolo di transazione ed € 4.500,00 lordi a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo;
- c) € 5.800,00 lordi alle Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale a 30, 32 e 36 ore settimanali alla data del presente accordo, di cui € 500,00 lordi a titolo di transazione ed € 5.300,00 lordi a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo;
- d) € 10.000,00 lordi alle Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno alla data del presente accordo, di cui € 500,00 lordi a titolo di transazione ed € 9.500,00 lordi a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo.

7. Gli importi di cui ai paragrafi che precedono saranno corrisposti scianto previa sottoscrizione, da parte delle Dipendenti, di verbali individuali di conciliazione in sede sindacale, aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla risoluzione del rapporto e dalla sua esecuzione; il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione di detti verbali individuali di conciliazione.

8. Tutti gli importi da corrispondersi saranno da considerarsi al lordo delle trattenute fiscali e contributive.

9. La Società procederà a comunicare per iscritto il recesso dal rapporto di lavoro con la relativa decorrenza a tutte le Dipendenti nel rispetto di quanto sopra indicato.

10. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto del corretto e compiuto espletamento della procedura di cui all'art. 24 della legge 223/1991, di cui si è redatto il presente verbale di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Delta Lingerie Italia S.r.l.

p. Unione - Confcommercio

p. Filcams-CGIL

p. Fisascat-CISL - r.i.

De Amante Carlo

p. Uilucs-UIL